

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(2003/155/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,

È approvato in nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

vista la proposta della Commissione,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

considerando quanto segue:

(1) Il 5 aprile 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Turchia un accordo sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, in seguito denominato «l'accordo».

1. Nel gruppo misto di verifica di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

(2) È opportuno che la Comunità rafforzi i controlli sulle spedizioni di precursori verso la Turchia, dal momento che tali sostanze rientrano nella Comunità sotto forma di eroina o di altre sostanze psicotrope o stupefacenti.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, in nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.

(3) È opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche in nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo. Tale autorizzazione deve essere tuttavia limitata alle modifiche degli allegati dell'accordo, nella misura in cui tale modifica riguarda sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e di sostanze chimiche.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, allo scambio degli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo ⁽¹⁾.

(4) L'accordo dovrebbe essere approvato,

⁽¹⁾ La data di pubblicazione dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL
